

Cuorgne' li 17/10/2014

**SERVIZIO PER IL CENSIMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI, AL FINE DEL CONTROLLO
TRIBUTARIO ICI ANNUALITA' 2009-2011.**

In riferimento ai contatti intercorsi e in base alla Vs. gentile richiesta, con la presente, ci
pregiamo formulare proposta di cui all'oggetto.

Sulla base dell'analisi della vostra specifica situazione abbiamo elaborato un progetto
tecnico/economico funzionale.

di controllo delle banche dati ICI e la predisposizione complessiva della banca dati immobiliare e anagrafica tributaria.

FINALITA' DEL SERVIZIO

- di controllo anni regressi dell'Imposta Comunale sugli Immobili ove la legge lo consenta;

della verifica, con la formazione di una banca dati in qualità di archivio unità immobiliari, mediante ricerca limitata al confronto di dati, come di seguito riportato.

Il censimento sarà pertanto effettuato individuando ogni singola unità immobiliare a qualsiasi uso adibita (civili abitazioni e dipendenze di queste, sedi di attività produttive, professionali, commerciali ed artigianali, ecc.), nonché le aree edificabili così come specificato dall'art. 2 Decreto Legislativo n. 504/92 e s.m.i., sulla base delle banche dati magnetiche e cartacee, già in possesso di questo Ente(*);

Formazione della banca dati in base all'art. 1, commi 336 e 337, della L. 30.12.2004, n. 311 (finanziaria per l'anno 2005), i quali prevedono una procedura ben definita che l'Ente(*), in collaborazione con l'Agenzia del Territorio (vedasi, al riguardo, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 16.02.2005 - in G.U. n. 40 del 18.02.2005 - e le circolari della medesima Agenzia n. 10 del 04.08.2005 e n. 1 del 03.01.2006), deve attuare in presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto, ovvero con rendita non più congrua per intervenute variazioni edilizie e/o di destinazione d'uso, cui non ha fatto seguito un nuovo classamento."

Predisposizione delle banche dati al fine di un accertamento immobiliare di imposta;

Il servizio da noi erogato prevede la creazione della banca dati ICI (Anagrafe Tributaria) e l'abilitazione dell'Ente(*) all'utilizzo delle nostre procedure SW e gestionali di lavoro WEB mediante collegamento Internet (portale-tecnico ⁽¹⁾) disponendo di un accesso riservato alla

- 3) Atti Notarili cartacei⁽¹⁾; dal 2009 al 2011;
- 4) Variazioni ICI cartacee⁽¹⁾ dal 2009 al 2011;
- 5) Successioni Cartacee⁽¹⁾ dal 2009 al 2011 (*);
- 6) Aggiornamento mensile tramite importazione dei dati catastali massivi messi a disposizione dall'Agenzia del Territorio "Portale dei Comuni" (Finanziaria 2005)
- 7) Estrapolazione, codifica e collegamento alla banca dati generale di tutti i modelli DOCFA e i relativi elaborati grafici;

Per ulteriori interfacciamenti, a richiesta della Ditta, potranno in aggiunta essere forniti gli archivi della **TARSU**, delle **Concessioni Edilizie** e degli utenti dell'acquedotto;

Si precisa che sarà **esclusa ogni opera di rilevazione sul territorio** con il coinvolgimento diretto dei proprietari interessati se non in particolari casi autorizzati dall'Ufficio Tributi.

Dalla verifica si dovrà ottenere un archivio contenente tutti i dati necessari per la corretta individuazione dell'immobile, del proprietario e dei relativi versamenti distinti per anno.

Pertanto i record verranno predisposti per soggetto e per unità immobiliare.

L'archivio di cui sopra sarà fornito in modo da essere gestito con un software specifico predisposto per la visualizzazione delle dichiarazioni e dell'archivio finale, gestibile per soggetto e per unità immobiliari.

Si provvederà :

- 1) Incroci con i dati catastali;

- 8) Acquisizione ed esame delle pratiche presentate dai contribuenti allo sportello, istanze di annullamento/rettifica di atti, richieste di sgravio, istanze di agevolazione, istanze di rateizzazione, richieste di rimborso, ricorsi etc.);
- 9) Predisposizione dei provvedimenti di annullamento, di riduzione, di sospensione o di rimborso ecc;
- 10) a formare un elenco, a seguito dell'incrocio con le banche dati di cui sopra, dei probabili evasori e predisporre e trasmettere agli stessi una lettera di chiarimenti (ove previsto da regolamento l'accertamento con adesione), distinta per tipologia di fabbricato o terreno, ed una successiva eventuale lettera di sollecito. Le medesime dovranno essere approvate dall'ufficio Tributi.
- 11) a predisporre un apposito ufficio per le informazioni e la definizione pratica di eventuali richieste e/o chiarimenti da parte dei cittadini. Tale ufficio dovrà essere allestito all'interno della sede dell'Ente(*);
- 12) al controllo formale delle dichiarazioni presentate ed alla conseguente stesura degli avvisi di liquidazione (inclusi i casi di minor tributo dovuto), comprendenti oltre ai tributi da corrispondere, anche le soprattasse, le ammende e gli interessi. Questo intervento è limitato al controllo delle dichiarazioni - versamenti, provvedendo alla correzione degli errori materiali e di calcolo, commessi dai contribuenti, compresa l'eventuale differenza fra l'imposta dichiarata e quella versata, e anche al controllo formale basato sui dati ed elementi direttamente desumibili dalle denunce, oltre che dalle informazioni fornite dal Ministero delle Finanze, dall'Ufficio Tecnico Erariale, in ordine alle rendite catastali e ai redditi dominicali, nonché alla differenza tra i dati dichiarati e quelli ufficialmente risultanti;
- 13) al controllo tra le dichiarazioni presentate con l'effettivo tributo dovuto, desunto dalla nuova banca dati;
- 14) alla stesura degli avvisi di accertamento (inclusi i casi di minor tributo dovuto), relativo all'anno 2009, comprendenti oltre ai tributi dovuti, anche le soprattasse, le ammende e gli interessi, da notificarsi, ai sensi delle norme di leggi vigenti. Tali avvisi dovranno essere sottoposti all'approvazione da parte del competente Ufficio Tributi e da esso notificati;

DURATA DELL'APPALTO

La durata del presente appalto è fissata in anni UNO.

La ditta dovrà comunque garantire l'emissione degli avvisi di liquidazione ed accertamento, in tempo utile per la notifica, salvo proroghe di legge.

ART. 3

UFFICIO INFORMAZIONI E CONTENZIOSO

La ditta appaltatrice dovrà farsi carico di:

Predisporre un apposito ufficio nei locali dell'Ente(*), per richiedere dati e fornire informazione ai cittadini contribuenti.

Consentire nella fase seguente alle notifiche degli avvisi di accertamento, l'applicazione dell'istituto dell'autotutela. Al fine di ridurre i ricorsi alla Commissione tributaria provinciale, considerato che gli avvisi di liquidazioni ed accertamento vengono redatti in base alle informazioni in possesso degli Uffici Comunali ed Enti Pubblici, messe a disposizione della ditta, viene data la possibilità al contribuente, attraverso l'applicazione dell'istituto dell'autotutela, di comunicare gli eventuali errori riscontrati.

Curare la formulazione delle controdeduzioni sui ricorsi presentati dai contribuenti.

ART. 4

PERSONALE

Per l'espletamento dell'incarico la ditta aggiudicataria dovrà disporre di proprio personale in possesso di requisiti idonei alle mansioni a cui saranno adibiti (possesso di titolo di studio di media superiore, quale, a puro scopo esemplificativo, geometri, periti industriali e agrari, ecc.).

Il personale impiegato nelle operazioni di censimento dovrà avere adeguata preparazione.

Tutti gli addetti all'operazione dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento con fotografia rilasciato dall'Ente(*) .

Per tutto il personale addetto al lavoro del presente capitolato dovrà essere presentato, se richiesto dall'Ente(*), il certificato del casellario giudiziario generale e quello relativo alla inesistenza di carichi pendenti.

nesso comunale o raccomandata A/R, entro 10 gg. dalla consegna dei meaesimi da parte della ditta, come altresì eventuali comunicazioni, e ruoli ICI anno in corso (Posta ordinaria).

L'Ente(*) avrà cura di fare una capillare e tempestiva informazione alla popolazione sullo svolgimento del censimento, in modo da ottenere la disponibilità e la collaborazione della cittadinanza, avvalendosi anche di proprio personale da affiancare agli operatori della ditta appaltatrice in fase di attività di sportello.

L'Ente(*) si impegna ad iscrivere a ruolo tutti i contribuenti che non pagheranno entro i termini di legge i provvedimenti notificati e non impugnati .

ART. 6

OBBLIGO TASSATIVO DEL SEGRETO

E' fatto cogente obbligo alla ditta appaltatrice di garantire che tutto il personale addetto al censimento conservi il più assoluto segreto sui dati e sulle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico; le risultanze del censimento dovranno servire esclusivamente per le finalità indicate dall'Ente (*), ed è fatto il più rigoroso divieto di qualsiasi altro uso diretto o indiretto all'esterno della ditta, da parte di chicchessia, anche per interposta persona.

L'inosservanza di questa norma, in caso di acclarata responsabilità del personale, comporterà, previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte della ditta, l'obbligo, per la stessa, di allontanare immediatamente l'operatore che sia venuto meno al divieto e di perseguirlo giudizialmente in tutte le competenti sedi, preavvertendo l'Ente(*).

La ditta aggiudicataria manleva nel più ampio dei modi l'Ente(*) da qualsiasi responsabilità e danno derivante dall'attività svolta e comunque in connessione con la medesima.

ART.7

MATERIALI PER LA RILEVAZIONE DEI DATI

Tutto quanto occorre per espletare il servizio sarà approntato a cura e spese della ditta incaricata, fermo restando il già citato consenso preventivo sulla modulistica formale iniziale e terminale. Tale modulistica potrà essere compilata mediante un programma software ed i dati dovranno essere desunti dall'archivio meccanizzato.

I materiali messi a disposizione della ditta e utilizzati per la rilevazione, restano di proprietà dell'Ente(*), cui dovranno essere consegnati al termine delle operazioni di censimento, entro la data

compreso di tutto il materiale occorrente per il disbrigo dell'incarico. Dal suddetto corrispettivo risultano escluse le spese di spedizione delle lettere informali e gli oneri relativi ad eventuali sopralluoghi (di cui all'art. 1), a immobili sul territorio comunale.

ART. 9 MODALITA' DI PAGAMENTO

Premesso che i provvedimenti potranno essere consegnati all'ufficio di competenza in unica soluzione oppure a scaglioni, il pagamento delle competenze professionali della ditta appaltatrice avverrà su presentazione di apposite, accompagnate da relazioni come segue:

Le fatture saranno presentate all'Ente, a seguito degli **incassi ricevuti** o **documentati** dall'Ente(*) alla ditta appaltatrice, e prendendo come base di calcolo della percentuale spettante alla ditta appaltatrice le somme incassate dall'Ente(*).

Il compenso sui provvedimenti oggetto di contenzioso sarà congelato sino all'esito del contenzioso e del successivo eventuale pagamento da parte del contribuente condannato in commissione;

I provvedimenti **contestati ma non pagati** dai contribuenti saranno oggetto di emissione del ruolo entro il secondo anno successivo alla loro notifica: i compensi verranno pagati alla ditta appaltatrice **120gg.** dopo l'emissione delle cartelle di ruolo da parte del concessionario o ingiunzione fiscale.

I pagamenti avverranno entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture.

ART. 10 RESCISSIONE - RISOLUZIONE CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Non si considera "cessione" la semplice trasformazione della ragione sociale dell'impresa quando non cambiano le persone fisiche delle imprese trasformate.

L'Ente(*) potrà recedere dal contratto quando la Società si renda colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate.

Sarà convenuto inoltre che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento dalle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto

connessa o consequenziale, ove non venga composta bonariamente, sarà devoluta ad un collegio rituale, composto di tre arbitri ai sensi degli art. 816 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

ART. 12

NORME DI RINVIO

La rilevazione censimentaria avverrà a norma delle leggi vigenti.
Eventuali norme sopravvenienti e tali da incidere sui termini contrattuali saranno opportunamente prese in considerazione per rivalutare la portata dei patti contrattuali su richiesta di ciascuna delle due parti, in conformità delle disposizioni del Codice Civile in materia.

ART. 13

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Qualora nel corso delle operazioni l'Amministrazione del Ente(*) ritenesse di chiedere all'azienda prestazioni aggiuntive non previste dal presente capitolato, verranno concordate le pattuizioni del caso con separato atto secondo criteri di questo capitolato.

ART. 14

VARIAZIONE DATI

Le variazioni che interverranno durante lo svolgimento delle operazioni saranno segnalate alla ditta incaricata dai vari uffici e servizi comunali con ogni tempestività, perché siano trattate in modo tale da consentire l'aggiornamento in contemporanea degli archivi che si vanno formando.

ART. 15

ELEZIONE DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE

Per tutti gli effetti del presente atto, la ditta appaltatrice elegge domicilio legale presso la residenza dell'Ente(*)

ART. 16

NORME FINALI

Oltre alle condizioni del presente Capitolato, l'appaltatore sarà vincolato, per la piena esperienza, a

ELEMENTI DI FORNITURA

PREZZI:

Iva 22% esclusa su tutte le somme indicate

MODALITA' DI PAGAMENTO: 30 gg. dal ricevimento della fattura

VALIDITA' OFFERTA: 17/11/2014

NOTE:

Tutto quanto occorre per espletare il servizio sarà approntato a cura e spese della ns. società, fermo restando il consenso preventivo sulla modulistica formale iniziale e terminale.

I materiali messi a disposizione della ns. società e utilizzati per la rilevazione, restano di proprietà dell'Ente come le **banche dati**, cui dovranno essere consegnati al termine delle operazioni di censimento, entro la data stabilita di ultimazione lavori.

Vengono escluse tutte le spese di spedizione di eventuali comunicazioni o atti ai contribuenti.
La società si impegna a predisporre e spedire le R/R, i costi dei bolli saranno imputati direttamente all'ente.

22 ottobre 2014